

# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

## SEZIONE FALLIMENTARE

N. 33/2014 - C.P.

### IL TRIBUNALE

unito in Camera di Consiglio composto da:

Dr. C. ANCONA  
Dr. A. MANTOVANI  
Dr. M. ALTANASIO

PRESIDENTE  
GII DICE  
GII DICE nel

A seguito del deposito da parte di [REDACTED] Immobiliare S.r.l., nel termine che le era stato assegnato ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 7, 1° fall. della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 di tale articolo, con provvedimento del 15 gennaio 2015 veniva fissata udienza ex art. 162, commi 2° e 3°, 1° fall., cui comparivano la debitrice, depositando atto denominato "Piano avviso nel febbraio 2015", ed il Pubblico Ministero, che insisteva per l'accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di fallimento.

Col provvedimento citato questo Tribunale non si era limitato a richiedere chiarimenti e precisazioni alla debitrice, come premesso nell'atto depositato in udienza, ma aveva rilevato, oltre ad alcune criticità, svariati profili di inammissibilità della domanda di concordato.

In primis, quella rappresentata dalla mancanza della relazione di cui all'art. 161, comma 5°, 1° fall.

Ventura aveva invece formulato istanza di proroga del termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, 1° fall. al fine di depositare detta relazione, ma la proroga non è stata concessa né la debitrice ha comunque provveduto a colmare tale lacuna "approfittando" del lasso di tempo intercorso fra la comunicazione del provvedimento del 15 gennaio 2015 e l'udienza ex art. 162, comma 2, 1° fall.

La mancanza dell'istituzione in parola, prevista a pena di inammissibilità della domanda di concordato dal combinato disposto degli artt. 160 e 161, comma 3°, 1° fall., rende superflua la disamina degli altri rilievi svolti dal Tribunale, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti contenuti nel nuovo piano depositato: non si può, infatti, disquisire di una proposta e di un piano fondati su dati la cui veridicità non è stata neppure attestata.

Per tutto, la domanda di concordato proposta da [REDACTED] deve essere dichiarata inammissibile.

Sullo istante per la dichiarazione di fallimento si provvede come da separata sentenza.

### P.Q.M.

Dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato proposta da [REDACTED] Immobiliare S.r.l.

11/02/2015

Si comunichi

Così deciso in Trento, il 2 febbraio 2015

IL GIUDICE REI.

Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE

Dr. Carlo Ancora

IL FUNZIONARIO

Dr. Susi Herzog

Decoisato in Cancelleria

19 FEB 2015 IL FUNZIONARIO

Dr. Susi Herzog

Fallimenti@Soci@ntre